

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01734/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2024, proposto da

Giuseppe Mirabelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Loredana Caterina Audino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'U.S.R. Calabria, DRCAL.REGISTRO-UFFICIALE U.0030311. del 14 ottobre 2024, – Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – Decreto di approvazione graduatoria classe di concorso

A022 – Italiano, storia, geografia per la scuola secondaria di I grado – Calabria, nonché della relativa graduatoria A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - Calabria;

- dell'avviso nota di chiarimento in materia di accesso agli atti (prot. n. AOODRCAL 0025079 del 05.09.2024);
- del diniego di accesso agli atti, con conseguente ostensione dei documenti richiesti;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l'impugnativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, n. 1775/2014) e dei Tribunali Amministrativi Regionali (*ex multis*, TAR Lazio, n. 12460/2019) ha ritenuto che il candidato riservatario, vincitore per merito proprio, debba essere computato nel totale dei soggetti riservatari, precisando che *“le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di*

un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 150/2014)”;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso appare, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, assistito dal *fumus boni iuris*, in quanto, nel caso di specie, è la stessa amministrazione a riconoscere che i soggetti collocati nella graduatoria per merito, *“se pure in possesso di riserva, non sono [stati] conteggiati nel numero dei riservisti”*, poiché il sistema ha preso in considerazione *“esclusivamente il punteggio dagli stessi ottenuto nelle prove e nella valutazione dei titoli”*, prescindendo dalla riserva eventualmente posseduta;

Ritenuto, dunque, di dover ordinare all’amministrazione di procedere, nelle more della definizione del giudizio di merito, ad un riesame della posizione in graduatoria del ricorrente tenendo conto dei principi indicati dalla giurisprudenza amministrativa e sopra richiamati;

Ritenuto, altresì, in considerazione della domanda avanzata dal ricorrente, e visto l’art. 49, comma 3, c.p.a., di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria impugnata, mediante notificazione per pubblici proclami, stante il numero elevato dei destinatari, da effettuare mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’U.S.R. per la Calabria, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il rispetto delle seguenti indicazioni:

1) sulla Home Page del sito web istituzionale dell’U.S.R. per la Calabria deve essere pubblicato un avviso che abbia la seguente dicitura: «NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – impugnazione, avanti al T.A.R. Calabria -Catanzaro, del Decreto, DRCAL.REGISTRO-UFFICIALE U.0030311. del 14 ottobre 2024, di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione

Calabria, nonché della relativa graduatoria allegata»;

2) il medesimo avviso deve essere pubblicato nella sezione «Atti di Notifica» del sito web istituzionale;

3) in calce all'avviso pubblicato su entrambe le pagine web devono essere scaricabili quattro file:

3.1) un documento (denominato «AVVISO NOTIFICA») che menzioni: (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; (ii) il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intime; (iii) il seguente oggetto del procedimento giurisdizionale: «Ricorso avverso il Decreto, DRCAL.REGISTRO-UFFICIALE U.0030311. del 14 ottobre 2024, di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria degli atti aventi ad oggetto il procedimento»; (iv) l'indicazione che l'elenco dei controinteressati – individuati nei soggetti collocati nella predetta graduatoria – è presente in altro file allegato; (v) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”; (vi) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

3.2) un documento (denominato «ELENCO CONTROINTERESSATI») contenente l'elenco di tutti i controinteressati – con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi per ragioni di privacy – da individuarsi nei soggetti collocati nella graduatoria del procedimento concorsuale;

3.3) la presente ordinanza del T.A.R. Catanzaro;

3.4) un documento, denominato «RICORSO», contenente la copia del ricorso introduttivo del giudizio;

Ritenuto, ancora, che:

- la parte ricorrente deve fornire all'U.S.R. per la Calabria, su supporto informatico, i file del predetto avviso, dell'elenco dei controinteressati, della presente ordinanza e della copia del ricorso;
- la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 (cento/00) all'Amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito;
- l'U.S.R. per la Calabria: a) non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata; b) deve rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso e del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, inoltre, che dette pubblicazioni debbano essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento degli adempimenti prescritti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Ritenuto, ancora, di dover fissare l'udienza di trattazione del merito del ricorso al 9 luglio 2025;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del ricorrente come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare formulata dal ricorrente nei limiti e nei termini di cui in motivazione e per l'effetto ordina all'amministrazione di procedere ad un riesame della posizione in graduatoria del ricorrente tenendo conto dei principi

richiamati in motivazione;

- fissa l'udienza di trattazione del merito del ricorso al 9 luglio 2025;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, con distrazione in favore del difensore;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Vittorio Carchedi

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO